LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/08/2007 n. 14 Parte prima

LEGGE N.27 del 2007 - Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Π	Consiglio	regional	e – Assemblea	Legislativa	della Ligur	ia ha approvato.
	Combignio	1051011411		E Sisian , a	aciia Ligai	ia iia appio, ato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n. 352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.

Articolo 2

(Ambiti di raccolta)

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.

- 2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".
- 3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

(Limiti quantitativi della raccolta)

- 1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
 - a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
 - b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
 - c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.
- 2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4.
- 3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

Articolo 4

(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)

- 1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:
 - a) dei cittadini residenti;

- b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) dei soci di cooperative agricolo forestali.
- 2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

(Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)

- Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validità annuale.
- 3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.
- 4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.

Articolo 6

(Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)

- 1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i Sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.

Articolo 7

(Limitazioni e autorizzazioni speciali)

- 1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:
 - ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
 - b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
 - c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
 - d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

Articolo 8

(Modalità di raccolta e divieti)

- 1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
- 2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
- 3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. E' vietato:

- a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
- b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
- c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
- d) raccogliere l'"amanita cesarea" allo stato di ovolo;
- e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.

- 5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- 6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
- 7. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
- 8. La raccolta di funghi all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrovenatorie, è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
- 9. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)

- 1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
- 2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
- 3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

(Adempimenti a carico dei Consorzi)

- 1. I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
- 2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.
- 3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
 - a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;
 - b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
 - c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.
- 4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.
- 5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

Articolo 11

(Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta

nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

Articolo 12

(Funzioni di vigilanza)

- 1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
- 2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
- 3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
- 4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
- 5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Articolo 13

(Sanzioni)

- 1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 da euro 50.00 a euro 150.00;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100.00 a euro 300.00:
 - d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
 - e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50.00:
 - f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
 - g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
 - i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
 - 1) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
- 2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
- 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all'articolo 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10.

(Abrogazione)

1.	E' a	abrogata	la	legge	regionale	3	maggio	1985	n.	30	(disciplina	della	raccolta	dei	funghi
	spont	anei).													

2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Massimiliano Costa